

# **RECUPERO O SMALTIMENTO NON INTERMEDIO DEI RIFIUTI. CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DEI RIFIUTI**

## ***ECONOMIA CIRCOLARE - TRASPORTI TRANSFRONTALIERI RIFIUTI***

### **Principale Normativa di allusione**

- **Convenzione di Basilea** sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Basilea, 22 marzo 1989);
- **Regolamento Comunitario (CE) 1013 del 14.06.2006** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006. Istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- **Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006** recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 194 recante la disciplina relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti nonché gli articoli 259 e 260 in materia di traffico illecito di rifiuti e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- **Direttiva 2008/98/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- **Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016** “Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento" (Gazzetta ufficiale, serie generale 7 del 10 gennaio 2017) col quale è stato istituito il Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti (Sisped);
- **Decreto Ministeriale 370 del 3 settembre 1998** “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. (Gazzetta ufficiale 250 del 26 ottobre 1998)”, scaturito dalle disposizioni in materia dettate dal precedente Regolamento CEE 259/93.

### **Autorità Competenti**

L'art. 194 del D.Lgs. n.152/2006, stabilisce che le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome e individua quale autorità di transito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

**Esportazioni di rifiuti dal territorio regionale, sia verso paesi membri dell'Unione Europea sia verso paesi terzi.**

#### **1) Richiesta rilascio dei modelli ministeriali (documenti IA e IB)**

Il notificatore effettuerà richiesta dei modelli I/A e I/B ministeriali (documento di notifica e movimento), utilizzando il modello [DRAR-EC01](#).

Salvo che il notificatore risulti già iscritto nella "whitelist" della Prefettura di riferimento, al fine di consentire l'avvio delle verifiche antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011 da parte di Regione Siciliana su tutti i soggetti da sottoporre per legge a controllo ai fini del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria (art. 85 del Decreto), lo stesso dovrà comunicare se, nella propria impresa/società, siano stati nominati o costituiti un direttore tecnico, un responsabile tecnico e membri dell'organismo interno di vigilanza, indicando eventualmente, il nominativo, il codice fiscale, la residenza, il luogo e la data di nascita di detti soggetti. Nel caso in cui non siano stati nominati, dovrà dichiarare espressamente che non c'è stata alcuna nomina.

Si evidenzia, pertanto, che il meccanismo dell'autocertificazione di cui all'art. 89 D.Lgs 159/2011, potrà operare soltanto a seguito del decorso dei 30 giorni dalla consultazione della BDNA senza che il Prefetto abbia rilasciato la comunicazione antimafia.

Solo qualora si configuri tale ultima ipotesi questa Autorità procederà, pertanto, a richiedere espressamente ai notificatori di fornire le autocertificazioni in relazione a tutti i soggetti individuabili ai sensi dell'art. 85, sulla base della singola tipologia di impresa o società nella quale rientra il notificatore.

#### **2) Rilascio dei modelli ministeriali (documenti IA e IB) da parte di Regione Sicilia**

Ricevuta la richiesta ed effettuate le opportune verifiche antimafia, l'AC di spedizione trasmetterà al notificatore gli allegati I/A e I/B, che dovranno essere restituiti debitamente compilati (allegato II, parte 1 e 2). Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede

affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

### 3) **Presentazione notifica ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006**

La notifica, utilizzando il modello *DRAR-EC02*, dovrà essere presentata dal notificatore con imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, art. 3 Allegato A-Tariffa (*in forma Digitale o tradizionale con autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000*) nella misura di euro 16,00, nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del dichiarante sull'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola notifica.

Il dossier di notifica sarà costituito dai documenti IA e IB compilati secondo le istruzioni alla compilazione di cui all'allegato IC del Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006 e dalle informazioni/documenti di corredo alla notifica da fornire ai sensi di quanto previsto nell'allegato II del Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006.

La documentazione facente parte del dossier di notifica, ai sensi dell'art. 27 comma 1 Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006, dovrà pervenire in lingua italiana ed in una lingua accettabile per le altre autorità competenti interessate; l'autorizzazione dell'impianto di destinazione del rifiuto dovrà essere presentata con traduzione in lingua italiana asseverata.

Il dossier di notifica dovrà contenere almeno i seguenti documenti e/o informazioni:

- a) documento di notifica (modello IA) e documento di movimento (modello IB) compilati secondo le istruzioni di cui all'*allegato IC* (dovranno essere presenti tutte le informazioni richieste dall'allegato II). Si ricorda che il documento di notifica, nella casella 17, dovrà essere datato e firmato da notificatore e dal produttore del rifiuto qualora non coincidente con il notificatore. Il documento di movimento dovrà essere datato e firmato, nella casella 15, dal notificatore **solo al momento della spedizione ma non all'atto di presentazione della notifica**;
- b) allegato contenente descrizione del processo di produzione del rifiuto, illustrato con relativo schema a blocchi, nella quale sia fornita descrizione del rifiuto oggetto di spedizione, la sua composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, allegare anche l'inventario dettagliato dei rifiuti. Se si tratta di miscele di rifiuti allegare le schede di miscelazione da cui risulti che la produzione della miscela oggetto di spedizione sia autorizzata;
- c) analisi della composizione chimica del rifiuto oggetto di spedizione. I relativi rapporti di prova dovranno essere firmati da soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente e nelle conclusioni dovranno essere riportati i riferimenti normativi comunitari/nazionali che giustificano la classificazione attribuita al rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità. Se relative a rifiuti pericolosi, ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, deve essere indicata la presenza o meno di sostanze organoalogenate e, in caso affermativo, se in quantitativo inferiore o superiore a 5.000 ppm. Le analisi devono essere relative a campionamenti effettuati al massimo entro 6 mesi precedenti alla presentazione della notifica (fa fede la data di protocollo in entrata). In via di eccezione, le medesime potranno essere relative a campionamenti effettuati entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della notifica, ma in tal caso il notificatore dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti in ingresso e/o il processo di trattamento effettuato sugli stessi non ha subito modifiche. Non si ritengono accettabili analisi riferite a campionamenti effettuati in data antecedente ai 12 mesi;
- d) qualora il rifiuto oggetto di notifica sia classificato come materia pericolosa, allegare uno o più documenti contenenti informazioni sulle misure previste per garantire la sicurezza del trasporto (imballaggi, precauzioni speciali, eccetera);
- e) elenco dei vettori, preferibilmente in forma di tabella, dove siano inseriti i dati di ciascun vettore (le informazioni di cui all'allegato II, Parte 1, punto 7), i titoli di abilitazione al trasporto dei rifiuti in relazione a ciascuno dei Paesi interessati dalla spedizione ed il periodo di validità di tali titoli;
- f) allegato contenente indicazione del Paese di spedizione, del/dei Paese/Paesi di transito e del Paese di destinazione e le relative autorità competenti interessate, con denominazione, indirizzi e recapiti;
- g) itinerario principale ed itinerari alternativi previsti (in forma dettagliata e possibilmente anche in forma di mappa);
- h) **solo quando il rifiuto oggetto della notifica è destinato al recupero**: allegare, mediante schema a blocchi, le informazioni di cui al punto 20 dell'allegato II parte 1 Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006:
  - h.1) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
  - h.2) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;

- h.3)** valore presunto del materiale recuperato d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile;
- i)** prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile di cui è titolare il notificatore (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) e del produttore (qualora il notificatore non coincida col produttore);
  - j)** prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5;
  - k)** copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccogliitore, e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore;
  - l)** dichiarazione che verrà stata costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6. Si precisa che la garanzia finanziaria dovrà coprire il percorso dal luogo di spedizione iniziale fino all'impianto di recupero/smaltimento previsto. Dovrà inoltre essere presentato il calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, come descritto nell'allegato 3 del DM 370/98;
  - m)** traduzione asseverata in lingua italiana di valida autorizzazione dell'impianto di recupero/smaltimento a cui sono destinati i rifiuti. Se la notifica prevede impianti di recupero/smaltimento intermedi prima del recupero/smaltimento finale, allegare traduzione asseverata in lingua italiana sia dell'autorizzazione degli impianti intermedi sia dell'autorizzazione dell'impianto finale;
  - n)** allegato contenente descrizione, in lingua italiana, illustrato con relativo schema a blocchi, del processo di trattamento svolto presso l'impianto previsto di destinazione dei rifiuti che evidenzia le metodologie usate al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale;
  - o)** dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte di cui al punto 25 dell'allegato II parte 1 del Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006;
  - p) Per le esportazioni verso Paesi Terzi** a cui non si applica la Decisione OCSE, nel caso in cui queste non siano soggette a divieto ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006 e siano sottoposte a notifica ed autorizzazione preventiva scritta secondo le modalità di cui all'art. 35, oltre a quanto sopra indicato, si dettano le seguenti indicazioni aggiuntive:
    - p.1) il contratto fra il notificatore ed il destinatario deve prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006, anche gli obblighi indicati all'articolo 35, comma 3, lettera f) dello stesso regolamento;
    - p.2) il notificatore deve dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità a norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. A tal fine dovrà essere presentata alternativamente:
      - p.2.1) una dichiarazione dell'autorità competente di destinazione che attesti il rispetto, da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, di norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;
      - p.2.2) una dichiarazione del notificatore che attesti la predetta condizione, corredata da una relazione che dimostri, attraverso idonea documentazione (progetti, descrizione dei cicli di trattamento, modalità di gestione delle emissioni di qualunque natura nell'ambiente, immagini fotografiche o altro), la conformità dell'impianto di destinazione a norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. La relazione dovrà contenere anche una adeguata comparazione delle suddette norme.

#### **4) Trasmissione Garanzia finanziaria**

Il notificatore, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006, trasmetterà mezzo PEC all'indirizzo [dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it) copia della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente utilizzando il modello [DRAR-EC03](#), firmata digitalmente dalle parti contraenti.

#### **5) Richiesta copie documenti di movimento (allegato 1B)**

Il notificatore, una volta ottenute le autorizzazioni scritte e/o tacite da parte di tutte le autorità competenti interessate ed avendo avuto approvata la garanzia finanziaria dall'AC, potrà presentare richiesta di rilascio dei documenti di movimento a mezzo PEC indirizzata a [dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

utilizzando il modello [DRAR-EC04](#) allegando ricevuta del versamento dei diritti amministrativi dovuti ai sensi dell'allegato 4 del DM Ambiente n. 370/1998.

**6) Comunicazioni preventive inizio spedizioni ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) del Regolamento Comunitario CE 1013/2006**

Il notificatore dovrà fornire informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione trasmettendo via PEC a [dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it), almeno 3 giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, copia del documento di movimento con la casella 6 compilata e compilando le voci restanti per quanto possibile. Si precisa che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo suddetto, farà fede la data di invio della PEC da parte del notificatore e non la data di acquisizione al protocollo regionale. La pianificazione delle spedizioni dovrà essere effettuata obbligatoriamente anche su [Sisped](#).

**7) Richiesta modifica ex art. 17 Regolamento Comunitario CE 1013/2006 a notifica autorizzata**

Il notificatore, qualora intervengano modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione/delle spedizioni autorizzata/e (quantitativi previsti, itinerario, tappe, data spedizione, vettori, etc), deve comunicarlo, prima che abbia/abbiano inizio la spedizione/le spedizioni, sia alle autorità interessate sia al destinatario del rifiuto, utilizzando il modello [DRAR-EC05](#), allegando eventuale documentazione esplicativa.

**8) Richiesta svincolo polizza fideiussoria**

Se le spedizioni non verranno tutte portate a termine, prima o al massimo contestualmente alla richiesta di svincolo della polizza fideiussoria, i documenti di movimento non utilizzati devono (formalmente) essere restituiti a Questa Autorità, così come previsto dal Regolamento Comunitario (CE) n. 1013/2006, utilizzando il modello [DRAR-EC06](#). Il notificatore, avendo già provveduto alla trasmissione dei documenti di movimento utilizzati contenenti il certificato di avvenuto recupero/smaltimento da parte dell'impianto di destinazione, potrà presentare la richiesta di svincolo della polizza fideiussoria utilizzando il modello [DRAR-EC07](#).